

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 03/03/2020

FATTO

Il ricorrente afferma di essere titolare di un buono fruttifero della serie Q/P emesso in data 04.08.1986 (successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986). Il ricorrente lamenta che l'intermediario - all'atto del rimborso e con riguardo al conteggio dei rendimenti maturati dal 21° al 30° anno - corrispondeva un importo liquidato in base al tasso d'interesse della serie "Q", previsto soltanto fino al 20° anno come da timbro apposto a tergo, anziché sul diverso e maggiore tasso di riferimento stampigliato sul retro del buono. Ciò premesso, il ricorrente domanda all'Arbitro di condannare l'intermediario al pagamento della differenza tra quanto liquidato e quanto atteso secondo le condizioni riportate a tergo del titolo.

L'intermediario non si è costituito.

DIRITTO

Il Collegio evidenzia che il titolo in esame è stato emesso su modulo cartaceo proprio della serie "O", successivamente trasformato in serie "P" e poi in serie "Q". Il titolo reca, sulla parte frontale, la stampigliatura "serie Q/P"; sulla parte posteriore due successive stampigliature che riportano in tassi di interesse rispettivamente della serie "P" e della serie "Q"; entrambi i timbri nulla recano relativamente ai tassi di interessi dal 21° al 30° anno.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ciò premesso, tenuto conto della domanda formulata dal ricorrente (cfr., per caso del “doppio timbro” ABF, Collegio di Milano, dec. n. 17981 del 2018) il Collegio ritiene che in dette circostanze vada assunta la decisione più favorevole per l’investitore tenuto conto che l’apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno ingenerando nell’investitore il legittimo affidamento in ordine all’applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo. In altri termini, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto di emissione, cioè quello dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo.

La domanda di parte ricorrente appare dunque fondata, sicché l’intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi (cfr., *ex plurimis*, ABF, Collegio di Napoli, dec. n. 10048 del 2018).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO